



**REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL
PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
ESTERNI DEL CONSORZIO CEV**

**TITOLO I
PRINCIPI**

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. Il presente Regolamento disciplina, l’inserimento di personale dipendente nel Consorzio Cev, con sede in Verona, corso Milano n. 55, C.F. e P.IVA n. 03274810237, che in prosieguo assume la denominazione di “CEV”.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assunzione all’impiego e il conferimento di incarichi esterni.

**Articolo 2
(Finalità)**

1. L’organizzazione del personale è funzionale agli obiettivi e ai programmi definiti dal CEV.

**Articolo 3
(Criteri generali)**

1. Il CEV ispira la propria azione ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.

**Articolo 4
(Gestione delle risorse umane)**

1. La gestione delle risorse umane deve osservare i seguenti principi:
 - a) divieto di discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento ed aggiornamento professionale, la retribuzione, la classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni, nonché la progressione nella carriera;
 - b) equità, trasparenza, pubblicità e imparzialità;



- c) impiego dei dipendenti che tenga conto delle situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, purché compatibile con l'organizzazione del CEV;
- d) valorizzazione dell'esperienza professionale e della qualificazione acquisita dal personale dipendente (curriculum);
- e) procedimenti di selezione mediante lo svolgimento di prove idonee all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale.

TITOLO II **PERSONALE DIPENDENTE**

Articolo 5 **(Personale)**

1. Ogni dipendente è inquadrato in una categoria ed in un profilo professionale secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.
2. Ogni dipendente è assegnato ad una posizione di lavoro, cui corrispondono compiti e mansioni sinteticamente definiti nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6 **(Modalità di assunzione all'impiego)**

1. Le procedure di assunzione all'impiego del personale si conformano ai seguenti principi:
 - a) adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità, trasparenza e assicurino economicità e celerità di espletamento;
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
 - c) rispetto delle pari opportunità.
2. In presenza di situazioni di comprovata urgenza, accertate dal Consiglio Direttivo per il tramite di sua deliberazione - che sarà pubblicata per estratto sul sito internet di CEV - come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per evitare il blocco dell'attività del CEV o l'interruzione di importanti servizi in corso di erogazione ai consorziati, l'assunzione del personale impiegatizio strettamente necessario potrà avvenire a prescindere dal rispetto delle procedure precisate negli articoli da 7 a 13 che seguono.
Non di meno, in questi casi, l'assunzione del personale dovrà avvenire sulla base di un



curriculum vitae e di un colloquio che garantisca il possesso da parte del candidato dei requisiti necessari a ricoprire l'incarico.

I colloqui preordinati al reclutamento saranno svolti da soggetto/i all'uopo delegato/i dal Consiglio.

Articolo 7

(Modalità di indizione e svolgimento delle procedure selettive)

1. Le procedure selettive sono indette con avviso predisposto dal direttore del CEV, che ne darà avviso al Consiglio Direttivo, o in subordine da un delegato del Consiglio Direttivo
2. L'avviso di selezione deve indicare la data di scadenza della presentazione delle domande nonché i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione stessa.
3. Tale avviso deve altresì indicare i criteri di valutazione dei titoli, dei servizi prestati e delle prove d'esame.
4. Le selezioni sono svolte da una Commissione, nominata dal Direttore, e presieduta da questo, o da delegato del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

(Pubblicazione e diffusione degli avvisi di selezione)

1. Copia dell'avviso di selezione è pubblicata con evidenza sul sito del CEV, per la durata di quindici giorni.
2. Possono anche essere individuate altre forme di pubblicità.

Articolo 9

(Requisiti d'accesso)

1. Il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione alle procedure selettive è regolato dalla disciplina posta dall'avviso di selezione. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
2. Sono ammessi alla selezione tutti i cittadini italiani e dell'Unione Europea, in possesso di titoli di studio richiesto ovvero quelli equipollenti e riconosciuti dalla



nostra legislazione.

Articolo 10 **(Materie delle prove d'esame)**

1. Le materie delle prove d'esame sono indicate nel relativo avviso di selezione.

Di norma la selezione avverrà sulla base di titoli ed una prova orale.

2. Le prove selettive sono effettuate con le modalità previste dal bando.

E' previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e può essere richiesta la conoscenza di una o più lingue straniere, al livello previsto dall'avviso di selezione in relazione alla professionalità richiesta per il posto da ricoprire.

Articolo 11 **(Commissione esaminatrice)**

1. La commissione esaminatrice, nominata a norma dell'art. 7 punto 4. che precede, è composta da:

- a) nella funzione di presidente: dal direttore del CEV o dal delegato *ad hoc* del Consiglio Direttivo;
- b) due esperti nelle materie oggetto della procedura selettiva.

Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice saranno affidate ad un soggetto, dotato della necessaria capacità professionale, scelto dal Presidente della Commissione.

2. Non possono far parte della commissione esaminatrice i rappresentanti sindacali, coloro che rivestono cariche politiche, che siano coniugi, conviventi, commensali abituali, parenti o affini entro il quarto grado di altro componente della commissione ovvero di uno dei candidati alla selezione e che agli stessi siano legati da rapporti di interesse economico o professionale, di affiliazione, tutela, curatela o simili o che con i medesimi abbiano grave inimicizia nonché tutte le fattispecie di incompatibilità e di inconferibilità previste dalla normativa vigente.

3. La verifica di tali incompatibilità è effettuata dalla commissione al momento dell'insediamento, prima dell'inizio dei lavori. In caso di incompatibilità, il componente deve dichiararne l'esistenza ed astenersi dal partecipare ai lavori della commissione. Il membro incompatibile è sostituito con le stesse modalità previste per la nomina della commissione stessa.



4. La commissione esaminatrice decide con la presenza contestuale di tutti i componenti, esprimendosi con giudizio collegiale a maggioranza dei voti, anche in merito alla valutazione delle prove d'esame e dei titoli. Il presidente convoca e coordina l'attività della commissione. Il segretario è responsabile della custodia degli atti, dei documenti e degli elaborati inerenti alla procedura selettiva. Allo stesso compete la redazione del verbale delle operazioni svolte dalla commissione.

5. Ai membri della commissione esaminatrice non già organici al CEV competerà un compenso che sarà fissato dal Direttore.

Articolo 12 (Graduatorie)

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito nella votazione complessiva riportata da ciascun candidato in base ai titoli ed alle prove eseguite.

2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato, tenuto conto delle riserve di legge e contrattuali di comparto.

3. Le graduatorie delle procedure selettive sono pubblicate sul sito Internet del CEV.

4. Le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato hanno una validità di tre anni decorrenti dall'atto di approvazione delle stesse. È facoltà del Consorzio utilizzare le stesse per ulteriori assunzioni, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che si dovessero rendere necessarie nello stesso triennio per la medesima mansione.

Articolo 13 (Personale dirigente e quadri)

1. In ragione del particolare vincolo fiduciario che deve intercorrere tra il Consiglio Direttivo del CEV ed il dirigente o quadro, la scelta del soggetto che dovrà ricoprire codesti ruoli avverrà ad opera del Consiglio stesso che potrà delegare a taluni dei suoi membri la gestione della selezione.

Il Consiglio Direttivo potrà, ritenendolo utile, farsi coadiuvare da esperti nella scelta. Dell'intenzione di assumere personale dirigente o quadro dovrà essere data notizia sul sito internet del CEV onde consentire la partecipazione alla procedura selettiva.



Articolo 14 **(Costituzione del rapporto di lavoro)**

1. Il rapporto di lavoro si costituisce a seguito della sottoscrizione del contratto individuale.

Il dipendente che, invitato, non provvede ad assumere servizio nei termini indicati si intende rinunciatario, fatta salva la causa di forza maggiore.

2. I candidati dichiarati vincitori sono invitati ad assumere servizio in prova nel profilo professionale per il quale risultano vincitori, per il periodo di tempo indicato dalla contrattazione collettiva.

Articolo 15 **(Assunzioni mediante avviamento degli iscritti negli elenchi anagrafici gestiti dai centri per l'impiego)**

1. Le assunzioni a tempo determinato per le categorie ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo sono effettuate sulla base di selezioni tra gli iscritti negli elenchi anagrafici gestiti dai centri per l'impiego o nelle liste tenute dagli stessi, in possesso della professionalità eventualmente richiesta.

2. L'avviamento a selezione e la selezione stessa sono effettuati secondo le modalità indicate nella legislazione vigente.

3. Il rapporto di lavoro si costituisce con le modalità di cui all'articolo 14.

TITOLO III **INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

Articolo 16 **(Oggetto)**

1. La presente disciplina si applica nei casi in cui il CEV intenda affidare qualsiasi incarico esterno di collaborazione autonoma.

2. Nelle forme di collaborazione di cui al presente Titolo deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo e personale della prestazione, ai



sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile, dell'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile e dell'articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Sono esclusi dall'ambito del presente titolo i contratti stipulati ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici vigente.

Sono parimenti escluse le nomine dei componenti degli organismi di controllo.

Articolo 17 **(Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione)**

1. Gli incarichi di cui al presente Titolo possono essere conferiti se ricorrono i seguenti presupposti:

- a) l'incarico non deve essere generico od indeterminato;
- b) deve esserci una correlazione fra gli oneri da sostenere e le utilità ottenibili dal CEV.

2. Il provvedimento di conferimento di incarico compete al Direttore che ne darà avviso al Consiglio Direttivo.

Articolo 18 **(Contratto di collaborazione)**

1. L'incarico è conferito con contratto di lavoro autonomo, autonomo occasionale o di collaborazione.

2. Il contratto specifica:

- a) la tipologia della prestazione (lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinato e continuativo);
- b) l'oggetto;
- c) le modalità e il termine di esecuzione della prestazione;
- d) l'ammontare del compenso e le modalità per il suo pagamento;
- e) le eventuali penali per i ritardi;
- f) le eventuali cause di recesso;
- g) le modalità di risoluzione delle controversie;
- h) l'eventuale clausola di esclusività o di non esclusività;
- i) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dal Consorzio;
- j) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.



3. Il compenso connesso all'incarico è determinato in misura proporzionale all'attività, eventualmente in maniera forfetaria.

Verona, 24/02/2023

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Andrea Augusto Tasinato